

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

II Presidente

Viste le disposizioni emesse dalle Autorità competenti nonché il provvedimento congiunto in data 24.2.2020 del Presidente della Corte di Appello, del Procuratore Generale e degli altri Capi degli Uffici Giudiziari Milanesi;

richiamato integralmente il contenuto del provvedimento di questa Presidenza in data 24.2.2020 ove si evidenziava la "situazione di assoluta emergenza logistica" che caratterizza la sede centrale del Tribunale, gli uffici allocati in edifici esterni e, in generale, gli Uffici Giudiziari del Circondario; che, proprio in ragione delle gravissime carenze logistiche – più volte segnalate in passato alle Autorità che, per legge, sono chiamate a fornire mezzi e strutture adeguate allo svolgimento dell'attività giurisdizionale -, non è possibile adottare le cautele atte a scongiurare all'interno degli uffici il formarsi delle "forme di aggregazione" che devono essere evitate al fine di contenere il pericolo di diffusione dell'infezione Covid – 19;

preso atto del fatto che il 2.3.2020 scade l'efficacia del suddetto provvedimento adottato in via cautelare il 24.2.2020; che questa Presidenza deve dare esecuzione alle disposizioni impartite che impongono la normale prosecuzione dell'attività giurisdizionale; che l'unica modalità allo stato in concreto praticabile, avuto riguardo alle sopra indicate gravissime carenze logistiche, è quella di disciplinare l'accesso agli uffici per garantire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e contenere il pericolo di diffusione dell'infezione;

rilevato che il 28.2.2020 il Ministero della Giustizia ed il CNF hanno e sottoscritto un documento avente ad oggetto "Linee guida condivise per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19" e, che, alla luce delle stesse una volta approvate dal COA, si provvederà ad adottare le eventuali modifiche/integrazioni di quanto di seguito previsto;

tanto premesso

dispone

 Le cancellerie provvederanno, ogni giorno, ad affiggere all'ingresso i ruoli di udienza di ciascun magistrato ove sono indicati gli orari in cui sono fissati i procedimenti chiamati.

- Gli avvocati e le parti da loro assistite potranno accedere all'interno degli uffici all'ora indicata nel ruolo di udienza per raggiungere la stanza o l'aula ove il procedimento è chiamato.
- Gli eventuali testi resteranno all'esterno dell'edificio in attesa di essere chiamati uno alla volta o, nel caso in cui il procedimento non possa svolgersi, di essere avvisati del rinvio.
- 4) Nelle ipotesi in cui, per il numero delle parti, non sia possibile svolgere le udienze rispettando le cautele dettate dai provvedimenti adottati dalle Autorità o previsti nel provvedimento congiunto dei Capi degli Uffici giudiziari milanesi, ciascun magistrato adotterà le determinazioni necessarie nel rispetto della autonomia ad esso riconosciuta nella gestione del ruolo di udienza.
- 5) Le disposizioni sopra dettate non potranno in alcun caso comportare rinvii dei procedimenti urgenti o comunque indifferibili.
- 6) Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli Uffici Giudiziari presenti nel Circondario del Tribunale di Pavia ivi compresi gli uffici del Giudice di Pace.

Restano immutate le disposizioni relative al funzionamento dei servizi di cancelleria di tutti gli Uffici Giudiziari del circondario e dell'UNEP adottate con provvedimenti separati. In particolare si ricorda che le cancellerie di tutti gli Uffici Giudiziari rimarranno aperte per la ricezione degli atti urgenti e che è stato autorizzato l'invio sia delle istanze/richieste che dei provvedimenti assunti dai magistrati con modalità telematiche. Si invitano gli avvocati ad utilizzare tali modalità avvalendosi, nel caso in cui non sia previsto/imposto l'invio o richiesta a mezzo degli applicativi attualmente in uso, delle PEC di ciascuna cancelleria. In ogni caso si avvisa che sono state date disposizioni per regolamentare l'accesso della utenza, in particolare non qualificata, alle cancellerie degli Uffici Giudiziari disponendo che il numero delle persone che potranno accedere ai locali contemporaneamente non può essere superiore a quattro. Tanto vale anche in relazione all'accesso dei legali a tutte le cancellerie ed all'UNEP.

Il presente provvedimento, efficace quanto alla disciplina delle modalità di accesso alle udienze a decorrere dal 3 marzo 2020, è suscettibile di eventuale revoca che ove adottata verrà comunicata.

In assenza di esplicita revoca le disposizioni sopra indicate manterranno vigore.

Si comunichi a tutti i magistrati ed al personale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale.

Si trasmetta a S.E. il Prefetto di Pavia con richiesta di fissare un comitato per i profili di tutela dell'ordine pubblico. Si riservano eventuali comunicazioni all'esito.

Pavia, il 2.3.2020

Il Presidente del Tribunale

Annamaria Ga